

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1810)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TEDESCHI Mario**, **NENCIONI** e **TANUCCI NANNINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1974

Modifica alla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — Il ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica venne istituito con legge 5 luglio 1952, n. 989. Scopo della sua prima costituzione fu quello di consentire il transito a domanda di ufficiali appartenenti al ruolo naviganti normale.

Esaurita questa prima operazione, limitata nel tempo dalla legge stessa, vennero banditi con la gradualità imposta da principi organici e con rigorosa selezione tra i partecipanti, concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo in detto ruolo. I primi ufficiali immessi a seguito di concorso ebbero anzianità di nomina in servizio permanente effettivo 14 giugno 1956.

Ai concorsi parteciparono, secondo le disposizioni tuttora in vigore, ufficiali inferiori piloti di complemento e sottufficiali piloti di carriera in possesso di titolo di scuola media superiore.

Con il passare degli anni la consistenza degli ufficiali inferiori del ruolo naviganti speciale si è irrobustita (anche per la larga immissione di sottufficiali piloti) ed in detto ruolo oggi figurano ufficiali che hanno un rilevante e lungo periodo di servizio prestato prima come ufficiale di complemento o sottufficiale di carriera e successivamente come ufficiale in servizio permanente effettivo.

Va rilevato che quasi tutti gli ufficiali provenienti dal complemento, già vicini alla promozione al grado di capitano hanno dovuto rinunciare al grado già conseguito per essere nominati in servizio permanente effettivo quali vincitori di apposito concorso con il grado e lo stipendio di sottotenente.

In particolare, oggi esistono circa 160 capitani in ruolo su di un organico di 210 unità e per loro comincia ad essere pesante il ristagno della carriera.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Tale ristagno diviene insopportabile se si considera che con il 1974 decadono le norme transitorie approvate con legge 5 giugno 1973, n. 339, che ha portato soltanto un lievissimo beneficio (cinque promozioni in più all'anno e per tre anni), e pertanto si ritorna alle previste promozioni al grado di maggiore nel numero stabilito dalla tabella (10 promozioni in un anno e 11 nell'anno successivo). L'ultimo capitano oggi in ruolo dovrebbe attendere circa 15 anni per essere promosso (tra l'altro, trattandosi di personale anziano, verrebbe persino colpito dai limiti di età prima di essere promosso). Se poi si considera che coloro i quali, pur partecipando ai concorsi per la nomina in servizio permanente effettivo non superarono la prova, sono rimasti di complemento ed oggi molti rivestono il grado di maggiore o tenente colonnello e beneficiano inoltre della recente legge 20 dicembre 1973, n. 824, la situazione di tutto il ruolo naviganti speciale si rileva deprimente; una adeguata ed equa risoluzione, a questo punto, si impone. Ciò vale anche per le promozioni al grado di colonnello, che, nel numero di due promozioni un anno e una l'anno successivo, non soddisfano nè le giuste aspirazioni di un ruolo che per anni ha costituito l'ossatura operativa di moltissimi reparti di volo,

nè le esigenze dell'Arma aeronautica, che ha in organico incarichi da colonnello per i quali sarebbe superfluo, dispersivo e antieconomico impiegare ufficiali di stato maggiore del ruolo naviganti normale, chiamati a ben altri e più importanti compiti. In sintesi, si tratta di ufficiali che totalizzano molti anni di servizio con migliaia di ore di volo.

Il presente disegno di legge tende, quindi, al riconoscimento di un giusto e dovuto trattamento agli interessati, pur mantenendo invariato il meccanismo dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo naviganti speciale e prevede il raddoppio delle promozioni annuali a maggiore e a colonnello, con un aumento adeguato delle aliquote degli ufficiali da valutare.

Non comporta oneri finanziari, in quanto la situazione organica nel grado di maggiore e nel grado di colonnello è ed è stata per anni deficitaria rispetto al numero previsto (i presenti in ruolo sono inferiori al numero stabilito dalle tabelle organiche). Tale correttivo, pur tenendo conto dei superiori interessi dell'Amministrazione della difesa, soddisfa le aspettative di molti e valorosi ufficiali, e rafforza il morale dei quadri, elemento fondamentale per la solidità e la disciplina delle Forze armate.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni al grado di maggiore stabilito dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, per i capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, è raddoppiato.

Il numero dei capitani da ammettere ogni anno a valutazione è fissato in un ottavo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

## Art. 2.

A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale, quale risulta dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è raddoppiato.

Il numero dei tenenti colonnelli da ammettere annualmente a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento è fissato in un sesto dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.